

al conto economico ed iscritto in appositi fondi del passivo distinti per esercizio di formazione, in quote costanti a partire dall'esercizio di iscrizione e nei successivi fino a quello di termine dell'intervento indicato nel provvedimento di approvazione del progetto definitivo. La differenza tra l'ammontare complessivamente dedotto e la spesa complessivamente sostenuta concorre a formare il reddito, o è deducibile se negativa, nell'esercizio in cui ha termine l'intervento.

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella D, legge 208 del 1998, apportare le seguenti variazioni:*

2001: — 500.000;

2002: — 500.000;

2003: — 500.000.

\* **74. 29.** (ex 69. 32). Cambursano, Testa, Monaco.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 74. 50  
DELLA COMMISSIONE.

*Alla fine dell'emendamento aggiungere i seguenti periodi:* Al fine di garantire la tutela, la conoscenza e la valorizzazione — anche per finalità sociali e occupazionali — dei parchi e dei musei sommersi aventi rilevante valore ambientale, storico, archeologico e culturale, è assegnato un finanziamento di lire due miliardi a decorrere dall'anno 2001 per i parchi sommersi ubicati nelle acque di Baia nel Golfo di Pozzuoli, e di Gaiola nel Golfo di Napoli, istituiti con decreto del Ministero dell'ambiente d'intesa con il Ministero dei beni e attività culturali, dei trasporti e della navigazione, delle politiche agricole e forestali, e la regione Campania, e gestito da un consorzio costituito dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero dei beni e attività culturali e dalla regione Campania, con la rappresentanza delle associazioni ambientaliste. I decreti istitutivi di cui al precedente periodo, stabiliscono altresì le atti-

vità incompatibili con le finalità previste dal suddetto punto, alle cui violazioni si applicano le sanzioni previste dall'articolo 30 della legge 6 dicembre 1991, n. 394.

**0. 74. 50. 1.** Turrone, Scalia, Paissan.

**(Approvato)**

*Aggiungere il seguente comma:*

Al fine di conservare e valorizzare anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevanti valore storico, culturale ed ambientale, è assegnato un finanziamento di lire 3 miliardi per l'anno 2001 e di lire 6 miliardi a decorrere dall'anno 2002 al Parco geominerario della Sardegna, costituito con decreto del Ministro dell'Ambiente, d'intesa con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e con la regione Sardegna e gestito con un consumo costituito, ai sensi della legge 9 maggio 1989, n. 168, del Ministero dell'ambiente, dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dalla regione Sardegna, dalle università della Sardegna e dagli enti locali.

*Conseguentemente ridurre di pari importo l'accantonamento di Tabella A, Ministero del tesoro.*

**74. 50.** (Testo così modificato nel corso della seduta). La Commissione.

**(Approvato)**

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 74. 51  
DELLA COMMISSIONE.

*Aggiungere, in fine, il seguente periodo:* Al fine di consentire la realizzazione di opere di recupero e di ripristino della ufficiosità del fiume Sile è autorizzata la spesa di lire 2 miliardi per l'anno 2001 a favore dell'Ente parco naturale del fiume Sile.

**Seguono compensazioni Gruppo LNP n. 1.**

**0. 74. 51. 1.** (Testo così modificato nel corso della seduta). Dozzo, Guido Dussin, Luciano Dussin, Formenti, Giancarlo Giorgetti.

**(Approvato)**

*Aggiungere il seguente comma:*

Al fine di conservare e valorizzare, anche per finalità sociali e produttive, i siti e i beni dell'attività mineraria con rilevante valore storico, culturale e ambientale, è assegnato un finanziamento di lire un miliardo per ciascuno degli anni 2001, 2002 e 2003 al Parco tecnologico ed archeologico delle colline metallifere grossetane e al Parco museo delle miniere dell'Amiata, costituiti con decreto del Ministro dell'ambiente, d'intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali e con le regioni Toscana e gestito con un consorzio formato dal Ministero dell'ambiente, dal Ministro dei beni culturali ed ambientali, dalla regione Toscana e dagli enti locali.

*Conseguentemente ridurre di pari importo l'accantonamento in Tabella 1 - Ministero del tesoro:*

2001: — 2000;

2002: — 2000;

2003: — 2000.

**74. 51.** *(Testo così modificato nel corso della seduta).* La Commissione.

**(Approvato)**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 74. 52  
DELLA COMMISSIONE.

*Sopprimere il comma 4.*

**0. 74. 52. 1.** Giancarlo Giorgetti.

*Aggiungere il seguente comma:*

*4-bis.* In considerazione del pubblico interesse alla bonifica, al recupero ed alla valorizzazione dell'area di Bagnoli, il corrispettivo, calcolato dall'ufficio tecnico erariale per l'acquisizione da parte del comune di Napoli della proprietà delle aree, è determinato in base al valore effettivo dei terreni e degli immobili detraendo, ai fini dell'ottenimento della cifra di cessione, il

30 per cento dell'intervento statale utilizzato sino al momento della cessione delle aree di bonifica.

**0. 74. 52. 2.** Paissan.

**(Approvato)**

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è approvato, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, il piano di completamento della bonifica e di recupero ambientale dell'area industriale di Bagnoli. A tal fine è autorizzata la spesa di lire 50.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.

3. Il decreto di cui al comma 2 dovrà indicare un elenco di aree industriali prioritarie rientranti in un piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, nonché le modalità per la redazione dei relativi piani di recupero. Per la realizzazione del piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale è autorizzata la spesa di lire 10.000 milioni per ciascuno degli anni 2001-2003.

4. Con regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2 della legge n. 400 del 1998 entro il medesimo termine di cui al precedente comma 2, sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, viene dettata la disciplina — anche modificando l'articolo 1, commi da 5 a 12 del decreto legge 20 settembre 1996, n. 486, convertito con modificazioni dalla legge 18 novembre 1996, n. 582 — per l'acquisizione delle aree oggetto di risanamento ambientale da parte dei comuni nelle aree interessate al piano straordinario per la bonifica e il recupero ambientale, con il seguente obiettivo: attribuzione al comune della facoltà di acquisire — entro un termine definito — la proprietà delle aree oggetto degli interventi di bonifica e, in caso di rinuncia esplicita da parte del comune stesso, alienazione mediante

asta pubblica con assunzione da parte del nuovo proprietario degli oneri di completamento della bonifica.

*Conseguentemente apportare le seguenti modifiche alla Tabella B:* Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica:

2001: — 50.000;

2002: — 50.000;

2003: — 50.000.

Ministero dell'ambiente:

2001: — 10.000;

2002: — 10.000;

2003: — 10.000.

*Conseguentemente ridurre di pari importo l'accantonamento in Tabella B - Ministero del tesoro.*

**74. 52.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:*

ART. 74-bis. — 1. I Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'ambiente, sentite le regioni, le province e i comuni interessati, definiscono il Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza consistente nella progettazione, realizzazione e gestione, come previsto dai commi 3 e 4, di opere infrastrutturali e della tutela dell'ambiente, del potenziamento della Protezione civile, del controllo e del ripristino dell'assetto idrogeologico, del monitoraggio e del ripristino delle condizioni di sicurezza dei territori a rischio sismico, vulcanico e da altri fattori derivanti dalla conformazione morfologica degli stessi.

2. Il Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza di cui al comma 1 è attuato nell'intero territorio nazionale e, in

particolare, nelle zone già colpite da eventi calamitosi o indicate nelle mappe di rischio.

3. La progettazione e la gestione del Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza sono affidate dai Ministri del lavoro e della previdenza sociale, dei lavori pubblici e dell'ambiente all'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e alla società Sviluppo Italia, che, in deroga a quanto previsto dal decreto-legge 4 dicembre 1993, n. 496, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 gennaio 1994, n. 61, e dal decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, sono autorizzate alla gestione del personale, ivi comprese le attività di formazione in collaborazione con gli istituti universitari interessati, necessario alla realizzazione del Piano stesso.

4. All'Agenzia ed alla società di cui al comma 3, d'intesa con le regioni e gli enti locali interessati, sono altresì affidate la progettazione, la realizzazione e la gestione dei piani di intervento territoriali, nonché dei piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183; l'Agenzia e la società si avvalgono dei poteri sostitutivi in caso di inadempienza degli enti preposti.

5. Il Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza ha durata ventennale ed è articolato attraverso due piani decennali e relative verifiche quinquennali.

6. La progettazione del Piano nazionale di cui al comma 5 e degli atti conseguenti fino all'assunzione e alla relativa formazione del personale è avviata entro il 1° giugno 2001 e deve concludersi non oltre il 31 dicembre 2001.

7. Il Piano nazionale delle infrastrutture della sicurezza è attuato nei campi delle infrastrutture primarie per la difesa del sottosuolo dal rischio sismico e dal dissesto idrogeologico; nel campo delle grandi infrastrutture idriche delle reti di collegamento; nel campo di infrastrutturazione telematica; nei campi degli interventi attuativi della legge 18 maggio 1989, n. 183, quali stesura dei piani di bacino, sopralluoghi sugli insediamenti esistenti sul territorio, aggiornamento dei catasti, controllo sulla ubicazione di cave e discariche,

misurazione della intensità delle piogge e della portata dei fiumi, interventi di riforestazione protettiva, vigilanza contro gli incendi boschivi, perimetrazione antiabusivismo, regolazione del moto delle acque, depuratori, valutazione del rischio idraulico, della stabilità dei versanti, sistemazione idraulico-forestale, escavazione, rischio sismico; nel campo degli aggiornamenti degli studi morfologici sul reticolo scalante minore, sulla quantità e sulla tipologia degli scarichi inquinanti, sui fenomeni pregressi, sugli eventi nivopluiometrici, degli eventi storici franosi e alluvionali provvedendo all'approntamento di carte geopodologiche che riguardano il suolo fertile, carte geologiche, carte dell'uso dei suoli, ricerca sui cambiamenti climatici e le piogge lampo, nei servizi per la prevenzione di incendi, frane, alluvioni, erosioni, polizia idraulica, monitoraggio idrografico e della qualità delle acque, negli interventi di delocalizzazione di case in posizione pericolosa, nonché nell'intervento di studio, prevenzione e messa in sicurezza del territorio interessato al rischio vulcanico.

8. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato ad assumere il personale necessario all'attuazione del Piano nazionale delle infrastrutture e della sicurezza per l'intera durata di vigenza e realizzazione del Piano stesso, mediante chiamata numerica diretta fino alla quarta qualifica funzionale e previa indizione di pubblico concorso la cui gestione è affidata alle Agenzie di cui ai commi 3 e 4, per le mansioni inquadrabili oltre la quarta qualifica funzionale.

9. Una quota non inferiore al 50 per cento delle assunzioni di cui al comma 8 è riservata ai lavoratori socialmente utili le cui mansioni svolte siano riconducibili a quelle previste dalla pianta organica mediante chiamata numerica diretta, nonché, oltre la quarta qualifica funzionale, attraverso concorsi riservati per titoli ed esami.

10. Il rapporto di lavoro dei soggetti di cui ai commi 8 e 9 è inquadrato nel contratto collettivo nazionale di lavoro dei

dipendenti pubblici relativamente alle qualifiche funzionali previste per le attività affini da essi svolte.

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — Rifondazione Comunista.**

**74. 01.** (ex 69. 01). Bonato, Giordano, De Cesaris, Cangemi.

*Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:*

ART. 74-bis. — 1. È istituito un fondo entro apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici per la ricostruzione delle zone alluvionate e per il ripristino e la messa in sicurezza delle zone, delle città, dei luoghi individuati a rischio ambientale a seguito della devastazione del territorio individuati nel programma nazionale di difesa del territorio.

Le somme stanziare per gli anni 2001, 2002 e 2003 ammontano a lire 3.000 miliardi per ciascun anno. I Ministeri dell'ambiente e dei lavori pubblici con decreto, previo parere vincolante delle Commissioni parlamentari competenti, disciplinano tempi e modalità dell'intervento».

**Seguono compensazioni del Gruppo Misto — Rifondazione Comunista.**

**74. 02.** (ex 69. 02). Giordano, Bonato, De Cesaris.

*Dopo l'articolo 74, aggiungere il seguente:*

ART. 74-bis. 1. Al fine di soddisfare i fabbisogni di mobilità della popolazione, l'abbattimento dei livelli di inquinamento atmosferico ed acustico, l'aumento dei livelli di sicurezza del trasporto e della circolazione stradale, l'incremento della capacità di trasporto, l'aumento della percentuale di cittadini trasportati dai sistemi collettivi e la riduzione dei fenomeni di congestione nelle aeree urbane, sono istituiti appositi piani urbani della mobilità (PUM), intesi come progetti del sistema della mobilità comprendenti l'insieme organico degli interventi sulle infrastrutture

di trasporto pubblico e stradali, sui parcheggi di interscambio, sulle tecnologie, sul parco veicoli, sui sistemi di controllo del traffico e di informazione all'utenza nonché sulla logistica e sulle tecnologie destinate alla riorganizzazione della distribuzione delle merci nelle città, da completare non oltre un decennio, per riqualificare il sistema integrato di trasporti di un'area urbanizzata. Le autorizzazioni legislative di spesa, da individuare con il regolamento di cui al comma 5, recanti limiti di impegno decorrenti dall'anno 2002, concernenti fondi finalizzati, da leggi settoriali in vigore, alla costruzione e sviluppo di singole modalità di trasporto e mobilità a decorrere dall'anno finanziario medesimo. Sono iscritte in apposito fondo dello stato di previsione del Ministero dei trasporti e della navigazione. A decorrere dal detto anno il fondo stesso potrà essere rideterminato ai sensi dell'articolo 11 della legge 5 agosto 1978, n. 468 e successive modificazioni, al fine di cofinanziare i piani urbani della mobilità.

2. Sono abilitati a presentare richiesta di cofinanziamento allo Stato, in misura non superiore al 60 per cento dei costi complessivi di investimento, per l'attuazione degli interventi previsti dal PUM, i singoli comuni o aggregazioni di comuni limitrofi con popolazione superiore a 100 mila abitanti, le province aggreganti i comuni limitrofi con popolazione complessiva superiore a 100 mila abitanti, d'intesa con i comuni interessati, e le regioni, nel caso delle aree metropolitane di tipo policentrico e diffuso.

3. Una percentuale non inferiore al 5 per cento dell'importo complessivo derivante dall'attuazione del comma 1 è destinata ai comuni che per ragioni tecniche, geografiche o socio economiche, non possono far parte delle aggregazioni di cui al comma 2.

4. Le risorse finanziarie sono erogate ai soggetti promotori dei progetti presentati, fino a concorrenza delle somme disponibili sulla base dei criteri di valutazione previamente stabiliti dal Ministero dei trasporti e della navigazione, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al-

l'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

5. Con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e programmazione economica, dei lavori pubblici e dell'ambiente, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti l'elenco delle autorizzazioni legislative di spesa di cui al comma 1, il procedimento di formazione e di approvazione del PUM, i requisiti minimi dei relativi contenuti nonché le modalità di erogazione del finanziamento statale, di controllo dei risultati e delle relative procedure.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia nn. 1 e 2.**

**74. 04.** (ex 69. 0.4). Radice.

#### **(A.C. 7328-bis – sezione 12)**

#### **ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

#### **ART. 25.**

*(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).*

1. All'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il secondo comma, è aggiunto il seguente:

«La licenza è altresì necessaria per l'attività di distribuzione di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui al quinto comma dell'articolo 110, e di gestione, anche indiretta, dei medesimi apparecchi per i giochi consentiti. La licenza per l'esercizio di sale pubbliche da gioco in cui sono installati apparecchi o congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco di cui al presente comma e la licenza per lo svolgimento delle attività di distribuzione o di

gestione, anche indiretta, di tali apparecchi, sono rilasciate previo nulla osta dell'Amministrazione finanziaria ».

2. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

« In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi autorizzati a praticare il gioco o ad installare apparecchi da gioco deve essere esposta una tabella, vidimata dal questore, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo anche quelli che l'autorità stessa ritenga di vietare nel pubblico interesse, e le prescrizioni e i divieti specifici che ritenga di disporre nel pubblico interesse »;

b) il quarto comma è sostituito dal seguente:

« Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma seguente, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato »;

c) al quinto comma sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo le parole: « all'elemento aleatorio », sono inserite le seguenti: « ed il valore del costo della partita non supera il valore della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro »;

2) le parole da: « Tali apparecchi » fino a « finalità di lucro » sono sostituite dalle seguenti: « Tali apparecchi possono distribuire premi che consistono, per ciascuna partita ed immediatamente dopo la sua conclusione, nel prolungamento o nella ripetizione della partita stessa fino ad un massimo di dieci volte. La durata di ciascuna partita non può essere inferiore a dodici secondi »;

d) i commi sesto e settimo sono sostituiti dal seguente:

« Appartengono altresì alla categoria dei giochi leciti gli apparecchi in cui il giocatore possa esprimere la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di una moneta metallica o di un gettone per un importo complessivo non superiore, per ciascuna partita, a quello della moneta metallica corrente di valore non superiore ad un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, collocati all'interno dell'apparecchio medesimo, visibili dall'esterno, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie, di valore complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita »;

e) dopo l'ultimo comma è aggiunto il seguente:

« Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni alle disposizioni concernenti gli apparecchi di cui al presente articolo, può sospendere la licenza del trasgressore, informandone l'autorità competente al rilascio, per un periodo non superiore a tre mesi. Il periodo di sospensione disposto a norma del presente comma è computato nell'esecuzione della sanzione accessoria. In caso di sequestro degli apparecchi, l'autorità procedente provvede a darne comunicazione all'Amministrazione finanziaria ».

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 25 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 25

(Modifiche al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Sostituirlo con il seguente:

##### ART. 25.

1. In deroga a quanto previsto dal regio decreto 19 ottobre 1938, n. 1933, convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno

1939, n. 973, all'articolo 2 della legge 6 ottobre 1995, n. 425, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole « La produzione e l'importazione » sono inserite le seguenti: « la gestione o l'utilizzo »;

b) al comma 1, dopo le parole « di congegni automatici, semiautomatici ed elettronici » sono inserite le seguenti: « o per il gioco d'azzardo, o di intrattenimento, o di abilità, o che comunque promettano o denaro, o premi, o consumazioni, o gettoni »;

c) il comma 2 è abrogato.

**25. 1.** (ex 23. 19). Fontan, Stucchi, Fontanini, Dussin.

*Inserire, prima del comma 1, il seguente:*

All'articolo 17-bis, comma 3, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, le parole: « escluse le attività previste all'articolo 126, » sono soppresse.

**25. 25.** La Commissione.

**(Approvato)**

*Alla fine del primo comma, dopo le parole: Amministrazione finanziaria, aggiungere le seguenti: necessario comunque anche per l'installazione degli stessi nei circoli privati.*

*Al comma 2, lettera a), dopo le parole: altri esercizi, aggiungere le seguenti: compresi i circoli privati.*

**25. 3.** (Nuova formulazione) Berruti, Leone.

**(Approvato)**

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. I commi dal quinto all'undicesimo dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, sono sostituiti dai seguenti:

« Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici

da trattenimento e da gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio:

a) gli apparecchi, attivabili unicamente con l'introduzione di una o più monete metalliche per un importo complessivo non superiore, per ciascuna giocata, a quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro, che distribuiscono un premio consistente, per ciascuna giocata ed immediatamente dopo la sua conclusione, in monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro;

b) gli apparecchi, attivabili unicamente con l'introduzione di una o più monete metalliche per un importo complessivo non superiore, per ciascuna giocata, a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, collocati all'interno dell'apparecchio medesimo, visibili all'esterno, non scambiabili con premi di diversa specie o convertibili in denaro, di modesto valore economico e tali da escludere la finalità di lucro;

c) gli apparecchi da trattenimento che danno al giocatore il diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo, che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte.

Gli apparecchi di cui al comma quinto, lettera a), devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere progettati e costruiti in modo da renderne immodificabili le modalità di funzionamento relative all'attivazione per il gioco e alla distribuzione dei

premi, anche utilizzando programmi o schede che blocchino il loro funzionamento in caso di manomissioni;

b) riportare all'esterno una targhetta inamovibile per la identificazione del produttore e/o dell'importatore, degli estremi del modello e delle sue caratteristiche, comprese le informazioni relative alle vincite possibili con l'apparecchio medesimo, nonché l'indicazione del divieto di gioco per i minori di anni sedici;

c) essere programmati in maniera da garantire una percentuale di vincite non inferiore al 67 per cento delle giocate, calcolata assumendo come parametro di riferimento il valore monetario corrispondente a cinquecento volte la giocata massima.

Gli apparecchi di cui al comma quinto, lettera b), devono rispondere ai seguenti requisiti:

a) essere progettati e costruiti in modo da renderne immodificabili le modalità di funzionamento relative all'attivazione per il gioco e alla distribuzione dei premi, anche utilizzando programmi o schede che blocchino il loro funzionamento in caso di manomissioni;

b) riportare all'esterno una targhetta inamovibile per la identificazione del produttore e/o dell'importatore, degli estremi del modello e delle sue caratteristiche, comprese le informazioni relative alle vincite possibili con l'apparecchio medesimo.

Il produttore o, in caso di apparecchi importati dall'estero, l'importatore, sono tenuti a consegnare a chi da essi acquista o acquisisce in detenzione, ai fini del noleggio, della gestione, della distribuzione o dell'utilizzo per il gioco, gli apparecchi di cui al comma quinto, lettere a) e b), una certificazione, rilasciata nella forma della perizia giurata da un ingegnere iscritto all'albo con specializzazione elettronica, informatica o meccanica, attestante la rispondenza degli apparecchi medesimi ai requisiti di cui ai commi sesto e settimo.

Il distributore e il noleggiatore sono tenuti a rilasciare la certificazione di cui al

comma ottavo, conservandone copia autentica, a chiunque da essi acquista o comunque acquisisce in detenzione, ai fini dell'utilizzo per il gioco, gli apparecchi di cui al comma quinto, lettere a) e b).

Chiunque interviene sugli apparecchi di cui al comma quinto, lettera a), ai fini del loro adeguamento al progresso tecnologico o, comunque, per finalità diverse da quelle di riparazione o di manutenzione, è tenuto, a conclusione dell'intervento, a rilasciare la certificazione di cui al comma ottavo.

Il gioco con gli apparecchi di cui al comma quinto, lettera a), è vietato ai minori di anni sedici. È fatto obbligo a chi detiene gli apparecchi assicurare il rispetto di tale divieto.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, i contravventori al divieto di cui al comma terzo sono puniti con l'ammenda da lire due milioni a lire dodici milioni. In caso di recidiva la pena è raddoppiata. È sempre disposta la confisca degli apparecchi e dei congegni. Se il contravventore è titolare della licenza per pubblico esercizio di cui all'articolo 86 del presente testo unico, la licenza è sospesa per un periodo da uno a sei mesi e, in caso di recidiva, è revocata dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalità previste dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque detiene ai fini dell'utilizzo per il gioco, in luogo pubblico o aperto al pubblico o in circoli di qualunque specie, apparecchi non rispondenti ai requisiti di cui ai commi sesto e settimo o comunque sprovvisti della certificazione di cui al comma ottavo, anche a seguito degli interventi di cui al comma decimo, è punito con l'ammenda da lire un milione a lire sei milioni. È sempre disposta la confisca degli apparecchi e dei congegni.

Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque agevola o favorisce la partecipazione al gioco con gli apparecchi di cui al comma quinto, lettera a), di minori di anni sedici è punito con la sanzione pecuniaria

amministrativa del pagamento di una somma da lire cinquecentomila a lire tre milioni.

In caso di recidiva le sanzioni di cui ai commi tredicesimo e quattordicesimo sono raddoppiate. Nel caso in cui il fatto sia commesso all'interno di un pubblico esercizio, il Questore può disporre la sospensione della licenza di pubblico esercizio di cui all'articolo 86 del presente testo unico.

**25. 4** (ex 23. 2). Rebecchi, Ruggeri, Barral, Scaltritti, Chiappori, Manzoni, Alveti, Pezzoli.

*Al comma 2, lettera b), capoverso, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* Sono altresì considerati d'azzardo tutti gli apparecchi e congegni per l'intrattenimento che rappresentino il gioco del poker e sue regole e comunque tutti gli apparecchi destinati all'intrattenimento, dotati di lettore ottico di banconote.

**25. 5** (ex 23. 18). Scaltritti, Marras, Chiappori, Rebecchi, Manzoni, Barral, Santori.

*Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: « Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo complessivo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite

consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte ».

**25. 6** (ex 23. 12). Mazzocchi, Pezzoli, Bono.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: « Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiore a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte ».

\* **25. 7** (ex 23. 24). Faustinelli.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) il quinto comma è sostituito dal seguente: « Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli

che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte ».

\* **25. 8** (ex 23. 11). Ozza, Bono, Armani, Alberto Giorgetti, Messa, Paolone, Proietti.

*Sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: « Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte ».

\* **25. 9** (ex 23. 16). Giovanardi, Liotta, Follini, Casini, Baccini, Peretti, D'Alia, Del Barone, Galati, Lucchese, Savelli.

*Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: « Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto

avente corso legale nel territorio italiano, ovvero ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiore a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte ».

\* **25. 10** (ex 23. 9). Delfino Teresio, Cutrufo, Grillo, Tassone.

*Al comma 2 sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: « Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiore a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte ».

\* **25. 11** (ex 23. 7). Frigato.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: « Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con

l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiore a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte ».

\* **25. 12** (ex 23. 15). Gasparri, Armani, Bono, Lo Presti, Fragalà.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: « Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano, ovvero un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a dieci volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte ».

### **Segue compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3.**

**25. 14** (ex 23. 20). Guidi.

*Al comma 2, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) Il quinto comma è sostituito dal seguente: « Si considerano apparecchi e

congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata, attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica per un importo non superiore a quello della moneta metallica corrente, in ogni caso non superiore ad un euro, danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a dieci volte il costo della giocata massima. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentono unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di dieci volte ».

**25. 13** (ex 23. 3). Rebecchi, Ruggeri, Bar-ral, Scaltritti, Chiappori, Manzoni, Alveti.

*Al comma 2, lettera c), numero 1), sopprimere la parola: metallica.*

*Conseguentemente sopprimere, ovunque ricorra, la parola: metallica.*

**25. 2** (ex 23. 21). Molgora, Giancarlo Giorgetti, Frosio Roncalli.

*Al comma 2, lettera c), sopprimere il n. 2).*

**25. 15** (ex 23. 6). Leone, Conte.

*Al comma 2, lettera c), numero 2, sostituire le parole: La durata di ciascuna parte non può essere inferiore a dodici secondi con le seguenti: o nella erogazione di monete metalliche per un importo complessivo non superiore a dieci volte il costo della partita, comunque non superiore a venti volte nel caso di vincite plurime o in combinazione, o nella vincita direttamente mediante buoni erogati dagli apparecchi di una consumazione o di un oggetto di valore non superiore a dieci volte il costo*

della partita e comunque non superiore a venti volte nel caso di vincite plurime o in combinazione.

**25. 16** (ex 23. 10). Teresio Delfino, Custrufo, Grillo, Tassone.

*Al comma 2, lettera c), al numero 2), sostituire le parole: dodici secondi con le seguenti: tre minuti.*

**25. 17** (ex 23. 23.). Molgora, Giorgetti Giancarlo, Frosio Roncalli.

*Al comma 2, lettera c), al numero 2), sostituire le parole: dodici secondi con le seguenti: un minuto.*

**25. 18** (ex 23. 22). Molgora, Giorgetti Giancarlo, Frosio Roncalli.

*Al comma 2, alla lettera c) aggiungere in fine il seguente numero: 3) in fine è aggiunto il seguente periodo: « Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da intrattenimento e gioco, ancorché caratterizzati dalla prevalenza dell'elemento aleatorio, gli apparecchi che per ogni giocata attivabile unicamente con l'introduzione di una moneta metallica corrente di taglio più alto avente corso legale nel territorio italiano danno vincite in moneta metallica corrente, non superiori a 10 volte il costo della giocata. Sono altresì apparecchi da trattenimento quelli che danno diritto ad un tempo di gioco senza distribuzione di premi di alcun tipo che consentano unicamente vincite consistenti nel prolungamento o nella ripetizione della partita fino ad un massimo di 10 volte. È vietata la distribuzione dei premi mediante rilascio di ticket o buoni consumazione comunque denominati ».*

**25. 19** (ex 23. 17). Scaltritti, Marras, Chiappori, Rebecchi, Manzoni, Barral, Santori.

*Al comma 2, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:*

*c-bis.* L'utilizzo di tali apparecchi è vietato ai minori di anni 18.

**25. 20** (ex 23. 13). Lembo.

*Al comma 2, lettera d), capoverso, sopprimere le parole: collocati all'interno dell'apparecchio medesimo, visibili dall'esterno.*

**25. 21** (ex 23. 5). Conte, Leone, Armosino, Berruti, Viale, De Luca, Crimi.

**(Approvato)**

*Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:*

*d-bis).* Il nono comma è sostituito dal seguente: « Oltre le sanzioni previste dal codice penale per il gioco d'azzardo, i contravventori sono puniti con l'ammenda da lire 5 milioni a lire 15 milioni. L'utilizzo di tali apparecchi è vietato ai minori di anni 18. Ai soggetti minorenni che al momento del controllo da parte delle autorità competenti stiano giocando con gli apparecchi sopra menzionati sono sanzionati con un'ammenda da lire 150.000 a lire 300.000. È inoltre disposta la confisca degli apparecchi e congegni, che devono essere distrutti.

**25. 22** (ex 23. 14). Lembo.

#### **(A.C. 7328-bis – sezione 13)**

#### **ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

##### **ART. 26.**

*(Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento).*

1. L'Amministrazione finanziaria rilascia il nulla osta di cui all'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 25 della presente legge, previa veri-

fica della documentazione, prodotta dal richiedente, attestante la conformità degli apparecchi alle prescrizioni di legge o di regolamento, compresa l'installazione, su ciascun esemplare, di un dispositivo per la lettura di schede a deconto o strumenti simili di cui all'articolo 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonché di un dispositivo che garantisca la immutabilità delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento e la distribuzione dei premi. Tale dispositivo deve essere conforme al modello approvato con decreto del Ministero delle finanze, di concerto con i Ministeri dell'interno e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che ne stabilisce anche le modalità di utilizzo. L'Amministrazione finanziaria provvede altresì alla predisposizione e alla distribuzione delle schede a deconto e può effettuare il controllo tecnico degli apparecchi, anche ai fini fiscali, previo accesso agli esercizi. In caso di irregolarità, al trasgressore viene revocato il nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria ed è altresì ritirato il relativo titolo.

2. Per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento di cui al quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 25 della presente legge, non muniti del dispositivo per la lettura di schede a deconto o strumenti simili, previsti dall'articolo 14-*bis*, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, nonché del dispositivo di cui al comma 1, è stabilito, per i primi cinque mesi dell'anno 2001, un imponibile forfettario medio dell'imposta sugli intrattenimenti nella misura di lire 1.400.000.

3. A decorrere dal 31 maggio 2001, gli apparecchi indicati dal quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 25 della presente legge, devono essere muniti di schede a deconto o strumenti simili, nonché del dispositivo indicato al comma 1.

4. Per favorire il ricambio del parco macchine da gioco, per l'anno 2001 è riconosciuto, in conformità alla disciplina comunitaria, un credito d'imposta per la rottamazione degli apparecchi e congegni da trattenimento e da gioco di abilità a premio di cui al quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, come modificato dall'articolo 25 della presente legge, purché installati entro la data di entrata in vigore della presente legge e non predisposti alla installazione delle schede a deconto o strumenti simili e del dispositivo di cui al comma 1. Il credito d'imposta, di ammontare pari a lire 300.000, non concorre alla formazione del reddito imponibile ed è comunque riportabile nei periodi d'imposta successivi, per un periodo non superiore a tre anni. Il credito d'imposta non è rimborsabile e può essere fatto valere dal soggetto titolare dell'apparecchio rottamato ai fini del versamento dell'imposta sugli intrattenimenti, anche in compensazione, dimostrando che per lo stesso apparecchio è stata assolta, per l'anno 2000, la relativa imposta sugli intrattenimenti. All'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, si provvede mediante le maggiori entrate di cui al comma 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5. Con decreto del Ministero delle finanze sono stabilite le modalità di riconoscimento del credito d'imposta di cui al comma 4.

#### EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 26 DEL DISEGNO DI LEGGE

##### ART. 26.

*(Nulla osta rilasciato dall'Amministrazione finanziaria per gli apparecchi da divertimento e intrattenimento).*

*Sostituirlo con il seguente:*

1. L'Amministrazione finanziaria rilascia il nulla osta di cui all'articolo 86

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, previa verifica: *a)* di conformità della documentazione prodotta dal richiedente, alle prescrizioni di legge o di regolamento compresa l'installazione su ciascun esemplare, di un dispositivo che garantisca la immodificabilità delle caratteristiche e delle modalità di funzionamento e la distribuzione dei premi; *b)* della apposizione all'esterno una targhetta inamovibile per l'identificazione del produttore e/o dell'importatore, degli estremi del modello e delle sue caratteristiche, comprese le informazioni relative alle vincite possibili con l'apparecchio medesimo; *c)* della programmazione della macchina in maniera da garantire una percentuale di vincite non inferiore al 67 per cento delle giocate, calcolata assumendo come parametro di riferimento il valore monetario corrispondente a cinquecento volte la giocata massima.

2. A decorrere dal 31 maggio 2001 gli apparecchi indicati dal quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, devono essere muniti del dispositivo indicato dal comma 1.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Misto-CDU.**

**26. 1.** (ex 24. 5). Teresio Delfino, Tassone, Cutrufo, Grillo.

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: conforme al modello approvato aggiungere le seguenti: entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.*

**26. 2.** (ex 24. 7). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe, Lo Presti, Fragalà.

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

1-bis. Il termine per la conclusione del procedimento di rilascio del nulla osta di cui al comma 1 è di 30 giorni decorrenti dalla richiesta dell'interessato.

**26. 3.** (ex 24. 6). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe, Lo Presti, Fragalà.

*Al comma 2, sostituire le parole da: per i primi cinque mesi fino alla fine del comma con le seguenti: fino al 30 settembre 2001, un imponibile forfettario dell'imposta sugli intrattenimenti nella misura di lire 1.000.000 per ogni apparecchio installato negli esercizi pubblici o circoli privati.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Forza Italia.**

**26. 4.** (ex 24. 2). Berruti, Conte, Leone.

*Al comma 2, sostituire le parole: 1.400.000 con le seguenti: 5.000.000.*

**26. 5.** (ex 24. 3). Malavenda.

*Sostituire il comma 3 con il seguente:*

3. Gli apparecchi indicati dal quinto comma dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 devono essere muniti di schede a deconto o di strumenti similari, nonché del dispositivo di cui al comma 1, entro il termine di sei mesi dall'inizio della distribuzione delle schede stesse e dalla disponibilità del dispositivo di controllo.

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**26. 6.** (ex 24. 9). Mazzocchi, Pezzoli.

*Al comma 3, sostituire le parole: 31 maggio 2001 con le seguenti: 30 settembre 2001.*

#### **Seguono compensazioni del Gruppo Alleanza Nazionale.**

**26. 7.** (ex 24. 8). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

*Sopprimere i commi 4 e 5.*

**26. 8.** (ex 24. 4). Malavenda.

Al comma 5, dopo la parola: finanze aggiungere le seguenti: entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

**26. 9.** (ex 24. 10). Contento, Bono, Armani, Antonio Pepe.

## COMPENSAZIONI

### COMPENSAZIONI GRUPPO COMUNISTA

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 17 per cento per il 2001 e dell'11 per cento per gli anni 2002 e 2003.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 1**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 35 per cento per il 2001 e del 22 per cento per gli anni 2002 e 2003.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 2**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, ridurre le voci relative agli accantonamenti dei diversi Ministeri (al netto delle regolazioni debitorie) del 52 per cento per il 2001 e del 33 per cento per gli anni 2002 e 2003.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 3**

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, sopprimere la lettera f).*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 4**

*Conseguentemente, sopprimere gli articoli 3 e 8.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 5**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 12.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 6**

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 36 per cento con le seguenti: 36,5 per cento.*

*Conseguentemente, all'articolo 3, comma 1, lettera b) sostituire le parole: 35 per cento con le seguenti: 35,5 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 7**

*Conseguentemente, all'articolo 12, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:*

All'articolo 45 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Per i soggetti di cui agli articoli 6 e 7 l'aliquota del 5,4 per cento si applica fino al periodo d'imposta in corso alla data del 1° gennaio 2003; per i periodi d'imposta successivi l'aliquota è stabilita nella misura del 5 per cento ».

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 8**

*Conseguentemente, all'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 466, sostituire il comma 1-bis con il seguente:*

« 1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle società i cui

titoli di partecipazione sono ammessi alle quotazioni nei mercati regolamentati aventi patrimonio netto superiore a 400 miliardi di lire, così come risulta dal bilancio dell'esercizio precedente a quello di riferimento ».

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 9**

*Conseguentemente, all'articolo 5, comma 1, sostituire le parole: 31 dicembre 2003 con le seguenti: 31 dicembre 2002.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 10**

*Conseguentemente, all'articolo 23, comma 1, sostituire le parole: 5 miliardi con le seguenti: 1 miliardo.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 11**

*Conseguentemente, all'articolo 2, comma 1, lettera a), sostituire le parole: fino all'ammontare della rendita catastale dell'unità immobiliare stessa e delle relative pertinenze con le seguenti: fino a lire 2.500.000.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 12**

*Conseguentemente, all'articolo 4 sopprimere il comma 3.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 13**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 11.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 14**

*Conseguentemente, all'articolo 50, sopprimere i commi 3 e 4.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 15**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 5.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 16**

*Conseguentemente, sopprimere l'articolo 10.*

**Compensazione del Gruppo Comunista n. 17**

**COMPENSAZIONI  
DEL GRUPPO FORZA ITALIA**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella A, sopprimere gli accantonamenti per gli anni 2001, 2002 e 2003, escludendo quelli finalizzati alle regolazioni debitorie.*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 1**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella B, sopprimere gli accantonamenti relativi agli anni 2001, 2002 e 2003, eccetto quelli relativi al limite di impegno a favore di soggetti non statali.*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 2**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, ridurre gli accantonamenti del 10 per cento.*

**Compensazione del Gruppo Forza Italia n. 3**

*Conseguentemente, all'articolo 80, tabella C, voce: Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sopprimere l'accantonamento relativo al fondo di riserva per le autorizzazioni di*